

N. **8** Reg.

del **28-05-2020**



COPIA

N. _____ Prot.A

COMUNE DI BOLZANO VICENTINO

PROVINCIA DI VICENZA

Verbale di Deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE

Prima Convocazione Seduta

L'anno **duemilaventi**, il giorno **ventotto** del mese di **maggio** alle ore **20:30**, nella solita sala delle adunanze.

Convocato dal Sindaco mediante lettera fatta recapitare a ciascun consigliere, si è oggi riunito il Consiglio Comunale sotto la presidenza del Sindaco Sig. Galvan Daniele e l'assistenza del Segretario Comunale Sig De Vita Mario.

Fatto l'appello, risulta quanto segue:

Galvan Daniele	P	Valente Roberto	P
Dal Sasso Raffaella	P	Ramina Giulio	P
Minuzzo Marcello	P	Feltrin Gianluigi	P
Calgaro Giovanni	P	Zanini Angela	P
Frigo Samantha	P	Berdin Massimo	P
Sperotto Monia	P	Carraro Massimo	P
Pettina' Marilisa	P		

Presenti N. **13** Assenti N. **0**

Essendo quindi legale l'adunanza, il Presidente invita il Consiglio a discutere sul seguente

O G G E T T O

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - DETERMINAZIONE ALIQUOTE ANNO 2020

L'assessore **FRIGO** relaziona sull'argomento.

Al termine,

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che ad opera dell'art. 1, commi da 739 a 783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, (Legge di Bilancio 2020) è stata istituita la "nuova" IMU a decorrere dal 1° gennaio 2020;

CONSIDERATO che il citato articolo 1, al comma 738 provvede ad abrogare la TASI le cui disposizioni sono assorbite da quelle introdotte per la disciplina della "nuova" IMU;

PRESO ATTO che i presupposti, della "nuova" IMU sono analoghi a quelli della precedente imposta, come indicato dal comma 740, che conferma il presupposto oggettivo nel possesso di immobili;

VERIFICATO che la norma richiamata ha assoggettato all'IMU tutti gli immobili situati nel territorio comunale, ad esclusione di quelli espressamente esentati dalla normativa di riferimento;

RILEVATO che, ai sensi della sopraddezza norma, l'imposta si applica sugli immobili presenti sul territorio comunale, così come definiti dalle disposizioni di cui sopra, pur non costituendo presupposto le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ad eccezione di quelle incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

VERIFICATO che, ai sensi 741, sono definiti gli oggetti imponibili, ossia i fabbricati, le abitazioni principali, le aree edificabili ed i terreni agricoli;

VISTA la delibera consiliare n. 7 del 28/05/2020, con la quale viene approvato il Regolamento per l'applicazione della nuova IMU - Imposta Municipale Propria;

RILEVATO, nel dettaglio, che sono assimilate alle abitazioni principali, come specificato all'art. 9 del regolamento IMU:

- 1) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- 2) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
- 3) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
- 4) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- 5) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- 6) l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.

PRESO ATTO che ai sensi dell'art. 1, comma 742, il Comune è soggetto attivo dell'imposta introdotta e, dunque, ente impositore in relazione alla nuova IMU;

RILEVATO e PRESO ATTO che:

- il comma 744 conferma la riserva allo Stato della quota IMU fino alla misura del 7,6 per mille, con riferimento ai fabbricati accatastati nel gruppo "D", ad eccezione dei "D/10", riconoscendo ai Comuni le somme derivanti da attività di accertamento, in replica a quanto applicato con la vecchia IMU;
- che l'aliquota base IMU è stabilita nella misura dello 0,86%, ad eccezione di quella relativa agli immobili accatastati nel gruppo "D" che resta pari allo 0,76%;

CONSIDERATO che il Comune può modulare le aliquote aumentandole fino all'1,06%, che può raggiungere il valore dell'1,14% per i Comuni che avevano applicato la maggiorazione TASI, con possibilità di ridurle fino all'azzeramento;

VISTO:

- il comma 748, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, inclusa nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante apposita deliberazione del consiglio comunale;
- il comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i Comuni di ridurla fino all'azzeramento;
- il comma 751, che riporta l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, indicata nella misura dello 0,1 per cento, con possibilità per i Comuni di aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento e che i predetti fabbricati saranno assoggettati all'imposta fino al 2021, mentre saranno esenti a decorrere dal 2022, in presenza delle condizioni suddette;
- il comma 752, che consente ai Comuni di modificare l'aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all'1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento;
- il comma 753, che indica l'aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, nella misura di base dello 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, prevedendo la facoltà per i Comuni, mediante deliberazione del consiglio comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;
- il comma 754, che stabilisce l'aliquota base per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli indicati nei precedenti punti, è pari allo 0,86 per cento, fornendo ai Comuni la possibilità, con deliberazione del Consiglio Comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- il comma 755, che disciplina l'aliquota degli immobili non esentati, ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'art. 1, della Legge n. 208/2015, per i quali i Comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754, fino all'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), di cui al comma 677, dell'art. 1, della Legge n. 147/2013, nella stessa misura già applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28, dell'art. 1, della Legge n. 208/2015; il Comune, negli anni successivi può solo ridurre la maggiorazione, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento;

PRESO ATTO che ai sensi del comma 762:

- in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, i soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.
- il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. In sede di prima applicazione dell'imposta, la

prima rata da corrispondere è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019. Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote deliberate.

CONSIDERATO che, ai sensi del comma 756, a decorrere dall'anno 2021 i comuni, in deroga all'articolo 52 del D. Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote di cui ai precedenti punti, esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze;

RILEVATO che, ai sensi del comma 757, anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente l'elaborazione di un apposito prospetto delle aliquote;

PRESO ATTO che:

- la Risoluzione n. 1/DF del MEF del 18 febbraio 2020 ha chiarito che l'obbligo di compilazione del predetto prospetto delle aliquote della nuova IMU, inizierà a decorrere per l'anno d'imposta 2021;
- il prospetto delle aliquote IMU di cui al citato comma 757, formerà, a decorrere dal 2021, parte integrante della delibera con cui vengono approvate le aliquote dell'imposta comunale;
- dalla decorrenza dell'obbligo suddetto, la delibera di Consiglio Comunale che non sia accompagnata dal prospetto delle aliquote, quale parte integrante della medesima, non sarà idonea a produrre efficacia;

ATTESO che, ai sensi del comma 767, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno;

RILEVATO che:

- la pubblicazione di cui al punto precedente prevede l'inserimento del prospetto delle aliquote, di cui al citato comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;
- la mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente, a eccezione dell'anno 2020, per il quale l'assenza di pubblicazione comporta l'applicazione delle aliquote della nuova IMU nella misura "base";

RILEVATO che:

- il comma 777, ha ripristinato la potestà regolamentare già riconosciuta in vigore di I.C.I. consentendo, fra le varie casistiche, la possibilità di stabilire l'esenzione dell'immobile dato in comodato gratuito al comune o ad altro ente territoriale, o ad ente non commerciale, esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statuari;
- la potestà regolamentare sopra citata può essere esercitata entro i limiti posti dallo stesso articolo 52, comma 1, che recita: *“ Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti ”*;

RICHIAMATO pertanto il regolamento IMU che con:

- l'art. 19, lett. h) si riconosce l'esenzione degli immobili dati in comodato gratuito al comune esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statuari”.
- l'art. 21 si fissa che con apposita delibera di Consiglio comunale può essere approvata l'applicazione di aliquote ridotte per le seguenti casistiche:
 - a. per gli immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al D.P.R. n. 917, del 1986;
 - b. per gli immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società (IRES);
 - c. per i fabbricati concessi in comodato gratuito;

- d. per i proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili, o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nel centro storico, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzazione di sottotetti; l'agevolazione è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori;
- e. alloggi regolarmente assegnati dall'Istituto autonomo per le case popolari.

VERIFICATO che, stante la possibilità di ridurre le aliquote fino all'azzeramento, il Comune può approvare aliquote pari a zero o a misure alquanto contenute, per le fattispecie di cui al comma 777;

CONSIDERATO che, in adozione alle previsioni normative illustrate, le aliquote applicabili sono le seguenti:

ALIQUOTE			Tipo di immobile
Base	Massima	Minima	
0,50%	0,60%	0,00%	Abitazione principale di lusso
0,10%	0,10%	0,00%	Fabbricati rurali strumentali
0,10%	0,25%	0,00%	"Beni merce"
0,76%	1,06%	0,00%	Terreni agricoli
0,86%	1,06%	0,76%	Fabbricati gruppo "D"
0,86%	1,06%	0,00%	Altri immobili

RITENUTO opportuno, in ragione di quanto premesso, di introdurre le seguenti misure di aliquota IMU per l'anno 2020:

TIPOLOGIA DI IMMOBILI	ALIQUOTE %	DETRAZIONI
ABITAZIONE PRINCIPALE DI LUSO A/1-8-9 -	0,40%	€ 200,00
ALLOGGI ASSEGNATI IACP	0,40%	€ 200,00
A10 – B – C1/C3/C4/C5 - D (escluso D10)	0,96%	
A (escluso A10) - C2/C6/C7 - AREE EDIFICABILI -	1,06%	
FABBRICATO RURALI STRUMENTALI	0,10%	
BENI MERCE	0,10%	
TERRENI AGRICOLI	0,76%	

SPECIFICATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2020, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative all'IMU devono essere inserite sull'apposito Portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine perentorio del 14 ottobre, al fine della loro pubblicazione entro il successivo 28 ottobre;

RILEVATO che tale adempimento consente di attribuire pubblicità costitutiva e, dunque, conferisce efficacia alle medesime deliberazioni, le cui previsioni decorreranno dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

RICHIAMATA inoltre l'art. 193, comma 3 del TUEL, per il quale: *“Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data”* [del 31

luglio di ogni anno, termine di approvazione del provvedimento di salvaguardia degli equilibri di bilancio];

RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 63 del 28/12/2019 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio 2020-2022 e relativi documenti programmatici;

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 17/01/2020, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione anno 2020. Triennio 2020-2022;

VISTA la precedente deliberazioni di Consiglio comunale n. 03 del 07/03/2019. con la quale l'Ente ha provveduto a fissare per l'anno 2019 le aliquote e le detrazioni delle imposte IMU e TASI di cui alla legge 147/2013;

RICHIAMATI l'art. 107 del D. Lgs 18.08.00, n. 267 e l'art. 4 del D. Lgs. 30.03.2001, n.165, i quali, in attuazione del principio della distinzione tra indirizzo e controllo da un lato, e attuazione e gestione dall'altro, prevedono che:

- gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ovvero definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottano gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione degli indirizzi impartiti;
- ai dirigenti spettano i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo. Ad essi è attribuita la responsabilità esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati in relazione agli obiettivi dell'ente;

ACQUISITI sulla proposta di deliberazione i pareri di regolarità tecnica e contabile rispettivamente da parte del Responsabile dell'area Tributi e del Responsabile dell'area amministrativo-contabile dell'Ente, ai sensi dell'art.49 del D. Lgs. 267/2000;

ACQUISITO il parere positivo del revisore del conto che si allega alla presente;

VISTI:

- l'art. 42 del D. Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;
- lo Statuto Comunale;
- il regolamento di contabilità;
- il regolamento generale delle entrate;
- il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D.lgs.18.08.200, n. 267;

Con voti favorevoli n. 9, astenuti n. 4 (Feltrin, Zanini, Carraro e Berdin), espressi per alzata di mano,

D E L I B E R A

1. di assumere tutto quanto esposto in premessa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di prendere atto che con regolamento IMU, art. 9, punto n. 6, il comune ha esercitato la facoltà di assimilare all'abitazione principale l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
3. di applicare l'aliquota ridotta dello 0,80% alla fattispecie prevista dall'art. 21 lett. d) del regolamento IMU a favore dei proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili, o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o

architettonico localizzati nel centro storico, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzazione di sottotetti; l'agevolazione è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni;

4. di applicare l'aliquota ridotta dello 0,40%, oltre alla detrazione in forza di Legge di € 200,00; alla fattispecie prevista dall'art. 21 lett. e) del regolamento IMU, ossia agli alloggi regolarmente assegnati dall'Istituto autonomo per le case popolari;
5. di approvare, per i motivi espressi in premessa, le aliquote della "nuova" IMU, da applicare nell'anno 2020 come segue:

TIPOLOGIA DI IMMOBILI	ALIQUOTE %	DETRAZIONI
ABITAZIONE PRINCIPALE DI LUSO A/1-8-9 -	0,40%	€ 200,00
ALLOGGI ASSEGNATI ex IACP	0,40%	€ 200,00
A10 – B – C1/C3/C4/C5 - D (escluso D10)	0,96%	
A (escluso A10) - C2/C6/C7 - AREE EDIFICABILI -	1,06%	
IMMOBILI DI INTERESSE ARTISTICO/ARCHITETTONICO CON INTERVENTO DI RECUPERO	0,80%	
FABBRICATO RURALI STRUMENTALI	0,10%	
IMMOBILI BENI MERCE	0,10%	
TERRENI AGRICOLI	0,76%	

6. di prendere atto che le predette aliquote avranno decorrenza dal 1° gennaio 2020;
7. di prendere atto che le scadenze sono il 16 giugno per l'acconto e il 16 dicembre il saldo, con facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.
8. di prendere atto che, in sede di prima applicazione dell'imposta, il versamento della rata di acconto da corrispondere è pari alla metà di quanto dovuto a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019 e che il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote deliberate.
9. di dare atto che la presente deliberazione sarà inserita nell'apposito Portale del Federalismo Fiscale, con le modalità indicate in premessa, conferendo efficacia alla medesima;

Con successiva votazione con esito favorevoli n. 9, astenuti n. 4 (Feltrin, Zanini, Carraro e Berdin), la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi del comma 1° dell'art. 134 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000, stante l'urgenza di provvedere in merito.

PARERI DI CUI ALL'ART. 49 D.LGS 18 AGOSTO 2000 N. 267

Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - DETERMINAZIONE ALIQUOTE
ANNO 2020

Parere **Favorevole** sulla regolarità tecnico – amministrativa del responsabile del servizio.

Bolzano Vicentino, 13-05-2020

Il Responsabile del servizio
F.to MORBIATO CORALBA

Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs82/2005 e s.m.i.

Parere **Favorevole** sulla regolarità contabile responsabile ragioneria

Bolzano Vicentino, 13-05-2020

Il Responsabile del servizio
F.to ZOCCARATO DONATELLA

Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs82/2005 e s.m.i.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

F.to Galvan Daniele

Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs82/2005 e s.m.i.

Il Segretario Comunale

F.to De Vita Mario

Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs82/2005 e s.m.i.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che il presente verbale è pubblicato all'albo pretorio di questo Comune per quindici giorni da oggi.

Bolzano Vicentino, 10-06-2020

Il Segretario Comunale

F.to De Vita Mario

Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs82/2005 e s.m.i.

Per copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Bolzano Vicentino, _____

L'Addetto Incaricato

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio.

A T T E S T A

- che la presente deliberazione:

E' stata affissa all'albo pretorio comunale per la durata di quindici giorni consecutivi come prescritto dall' art. 124, comma 1, del D.Lgs 18 08 2000, n.267, senza reclami;

E' stata comunicata, ai signori capigruppo consiliari così come prescritto dall' art. 125, comma 1, del D.Lgs 18 08 2000, n.267;

E' divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3);

E' dichiarata **immediatamente eseguibile** (Art. 134, comma 4);

Dalla Residenza Comunale, li 21-06-2020

Il Segretario Comunale

Mario De Vita
